

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 227



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
29 agosto 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 788/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale ⁽¹⁾ 3**

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2009/624/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile e a Maurizio figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2009) 6385] ⁽¹⁾ 7**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

RACCOMANDAZIONI

Commissione

2009/625/CE:

- ★ Raccomandazione della Commissione, del 20 agosto 2009, sull’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale per un’industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 788/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	39,9
	XS	37,6
	ZZ	38,8
0707 00 05	MK	33,2
	TR	102,1
	ZZ	67,7
0709 90 70	TR	107,2
	ZZ	107,2
0805 50 10	AR	107,8
	BR	122,7
	UY	124,1
	ZA	68,4
	ZZ	105,8
0806 10 10	EG	155,8
	TR	105,3
	ZZ	130,6
0808 10 80	AR	101,6
	BR	78,0
	CL	82,5
	CN	67,1
	NZ	81,6
	US	95,4
	UY	42,1
	ZA	80,5
0808 20 50	ZZ	78,6
	AR	145,7
	TR	125,3
	ZA	88,8
0809 30	ZZ	119,9
	TR	124,6
	ZZ	124,6
0809 40 05	IL	93,9
	ZZ	93,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 789/2009 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale ⁽²⁾ stabilisce le norme da applicare ai movimenti di tali animali, per quanto concerne la febbre catarrale, nelle e dalle zone soggette a restrizioni. Esso stabilisce anche le condizioni per l'esenzione dal divieto d'uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE, e che si applica ai movimenti di tali animali, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni. Dette condizioni comprendono la protezione di tali animali dagli attacchi dei vettori.

(2) Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella concezione dei programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale in vigore negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la delimitazione di «aree a rischio ridotto», possono essere elaborate strategie alternative al controllo con animali di riferimento ma ugualmente efficaci nel dimostrare l'assenza di circolazione del virus. Le indagini sierologiche/virologiche possono anche comprendere test sui campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.

(3) L'esperienza ha mostrato che l'applicazione dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007 finalizzati a prevenire l'esposizione degli animali ai vettori può essere difficile. Può essere tuttavia possibile prevenire l'esposizione degli animali ai vettori, a determinate condizioni, in stabilimenti quali centri di inseminazione artificiale o stazioni di quarantena. La protezione dagli attacchi dei

vettori non deve dipendere unicamente dall'uso di insetticidi e/o repellenti ma deve anche prevedere che gli animali siano tenuti in uno stabilimento a prova di vettore nel quale si adottano misure supplementari, in particolare una combinazione di appropriate barriere fisiche e trattamenti chimici (insetticidi e/o repellenti) per prevenire il contatto tra animali e vettori. L'assenza di vettori può essere verificata utilizzando trappole per vettori all'interno di tali stabilimenti.

(4) Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'EFSA relativo al rischio di trasmissione della febbre catarrale durante il transito degli animali, adottato l'11 settembre 2008 ⁽³⁾, i rischi risultanti dallo spostamento di animali durante un periodo stagionale a basso rischio di trasmissione, anche in assenza di analisi supplementari, rimangono sostanzialmente inferiori rispetto ad altri periodi, anche se combinati ad analisi sierologiche o test di PCR. Inoltre, se il periodo di transito durante il quale gli animali sono esposti agli attacchi dei vettori non è superiore a un giorno, l'efficacia di insetticidi e/o repellenti impiegati come misure di riduzione del rischio è considerata sufficiente a proteggere gli animali da tali attacchi.

(5) Il transito attraverso «aree a rischio ridotto» in cui si pratica la vaccinazione e in cui non vi è circolazione di un sierotipo o di sierotipi specifici del virus della febbre catarrale, non presenta un rischio di infezione per gli animali.

(6) È dunque opportuno stabilire determinate deroghe al requisito generale di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007 secondo il quale animali e veicoli devono essere trattati con insetticidi o repellenti per tutte le operazioni di transito.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

⁽³⁾ The EFSA Journal (2008) 795, pagg. 1-56.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2 *bis*. Gli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici ottenuti attraverso l'attuazione di un controllo, conformemente al punto 1.1.2.1 o al punto 1.1.2.2 dell'allegato I, sono autorizzati a delimitare una parte della zona di protezione come «zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici» (di seguito «area a rischio ridotto»). Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:»;

- 2) all'articolo 9, il paragrafo 1, lettera c) e i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«c) quando è previsto un periodo di riposo di oltre un giorno in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengono protetti dall'eventuale attacco dei vettori della malattia in uno stabilimento a prova di vettore.

2. Il primo paragrafo del presente articolo non si applica se il transito avviene:

- a) esclusivamente da o attraverso aree geografiche epidemiologicamente rilevanti della zona soggetta a restrizioni durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito a norma dell'allegato V; o
- b) da o attraverso parti della zona soggetta a restrizioni delimitata come «area a rischio ridotto» conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*.

3. Se gli animali soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, non si applicano il trattamento degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la protezione degli animali di cui al paragrafo 1, lettera c).

4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida/repellente con ... (*inserire il nome del prodotto*) il ... (*data*) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (*)».

(*) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.»;

- 3) all'articolo 9 *bis*, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi all'articolo 9 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007»;

- 4) gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e III sono modificati come segue:

1) l'allegato I è modificato come segue:

a) il punto 1.1.2.2 è sostituito dal seguente:

«1.1.2.2. Le indagini sierologiche/virologiche:

- sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale; sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell'anno in cui è più facile individuare la sieroconversione o l'infezione,
- sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell'area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in maniera da rilevare una prevalenza del 20 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica. Allo scopo di delimitare una parte di una zona di protezione quale "area a rischio ridotto" conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, l'indagine deve prevedere che le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza mensile del 2 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica epidemiologicamente rilevante,
- garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche,
- devono accertare che i test di laboratorio siano strutturati in modo che i test diagnostici positivi siano seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati al sierotipo o ai sierotipi della febbre catarrale che dovrebbero essere presenti nell'area geografica epidemiologicamente rilevante al fine di individuare il sierotipo specifico in circolazione,
- possono essere strutturate in modo da controllare la copertura della vaccinazione e la distribuzione dei diversi sierotipi della febbre catarrale presenti nella zona sottoposta a restrizioni,
- possono comprendere analisi dei campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.»;

b) il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.2. Le indagini sierologiche/virologiche:

- sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale; sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell'anno in cui è più facile individuare la sieroconversione o l'infezione,
- sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell'area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in maniera da rilevare una prevalenza del 20 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica,
- garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche,
- possono comprendere analisi dei campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.»;

2) l'allegato III è modificato come segue:

a) la sezione A è modificata come segue:

i) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere stati protetti, fino alla spedizione, da attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore almeno per i 60 giorni precedenti la data della spedizione.»;

ii) al punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, definito a norma dell'allegato V, o devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 28 giorni e devono essere stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato su campioni raccolti da tale animale almeno 28 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.»;

iii) al punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito a norma dell'allegato V, o essere stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 14 giorni ed essere stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato su campioni raccolti da tale animale almeno 14 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.»;

b) alla sezione B, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa;»;

c) alla sezione C, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa;».

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2009

che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile e a Maurizio figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2009) 6385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/624/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina ⁽³⁾, l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea, l'importazione di equidi da macello, l'importazione

di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione e le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/426/CEE e al capitolo II, parte A, punto 2 dell'allegato D, della direttiva 92/65/CEE, gli equidi, nonché sperma, ovuli ed embrioni della specie equina devono provenire da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi indenni da morva per almeno 6 mesi.

(3) Il 5 settembre 2008 il Brasile ha notificato all'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di un caso di morva presso un cavallo nella periferia di São Paulo nello Stato di São Paulo. Onde consentire la continuazione delle importazioni di equidi, sperma, ovuli ed embrioni dalle parti del territorio del Brasile indenni dalla malattia, la Commissione ha adottato la decisione 2008/804/CE ⁽⁴⁾, che esclude lo Stato di São Paulo dall'elenco dei territori del Brasile di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

(4) Alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dal Brasile e tenendo conto che almeno sei mesi sono trascorsi da quando è stato rilevato il caso di morva ed è stato eliminato l'animale infetto, è opportuno che lo Stato di São Paulo sia reinserito nell'elenco dei territori del Brasile di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE al fine di consentire le importazioni di equidi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina da questa parte di territorio del Brasile. La

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 277 dell'18.10.2008, pag. 36.

voce riguardante il Brasile di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE va pertanto modificata di conseguenza.

- (5) Da un'ispezione veterinaria eseguita a Maurizio sono state riscontrate lacune che richiedono di limitare l'introduzione nella Comunità di equidi provenienti da tale paese a cavalli registrati che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'allegato II, parte E della decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione ⁽¹⁾. Tali condizioni riguardano, tra l'altro, un

periodo di residenza completo di tre mesi e un isolamento precedente l'esportazione in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori in modo da evitare l'introduzione della malattia nella Comunità. La voce riguardante Maurizio di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE va pertanto modificata di conseguenza.

- (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato come segue:

- 1) la voce riguardante il Brasile è sostituita dal testo seguente:

«BR	Brasile	BR-0	L'intero paese		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		BR-1	Gli Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X»;

- 2) la voce riguardante Maurizio è sostituita dal testo seguente:

«MU	Maurizio	MU-0	L'intero paese	E	—	—	X	—	—	—	—	—	—»
-----	----------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2009

sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per un'industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva

(2009/625/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211 ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale» ⁽²⁾, incentrata sull'alfabetizzazione mediatica per la comunicazione commerciale e dedicata ad aspetti quali la pubblicità, l'alfabetizzazione mediatica per le opere audiovisive, che in parte significa accrescere la consapevolezza e conoscenza della cinematografia europea e migliorare le competenze in fatto di creatività, e l'alfabetizzazione mediatica on-line, che permette, ad esempio, ai cittadini di conoscere meglio le modalità di funzionamento dei motori di ricerca Internet.

(2) Il Parlamento europeo, nella sua relazione sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale ⁽³⁾, ha incoraggiato la Commissione a sviluppare ulteriormente la sua politica di promozione della competenza mediatica in cooperazione con tutte le istituzioni europee e gli enti territoriali locali e regionali.

(3) Le conclusioni del Consiglio sull'alfabetizzazione mediatica ⁽⁴⁾, adottate dal Consiglio «Educazione, gioventù e cultura» il 21/22 maggio 2008, hanno approvato la visione strategica proposta dalla Commissione europea sull'alfabetizzazione mediatica quale fattore importante per essere cittadini attivi nell'odierna società dell'informazione.

(4) Il Comitato delle Regioni ha adottato un parere generale sull'educazione ai media e i contenuti creativi on line nell'ottobre 2008 ⁽⁵⁾.

(5) Il Consiglio di Lisbona ⁽⁶⁾ ha constatato che «le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete». L'agenda europea per la cultura, avviata nel 2007, istituisce un quadro strategico per affrontare le principali sfide nel settore della cultura, mentre nelle sue conclusioni del maggio 2009 sulla cultura come catalizzatore per la creatività e l'innovazione il Consiglio ha evidenziato il contributo specifico che la cultura può dare alla creatività e all'innovazione e chiesto l'adozione di un ampio concetto di innovazione nell'ambito della strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010. Questo aspetto è particolarmente importante anche nell'ambito dell'iniziativa i2010 della Commissione europea, intesa a stimolare la competitività nel settore TIC e a creare uno spazio unico europeo dell'informazione.

(6) Un livello più elevato di alfabetizzazione mediatica contribuirebbe in misura significativa alla realizzazione degli obiettivi fissati per l'Unione europea dal Consiglio europeo di Lisbona e nell'iniziativa i2010, in particolare per quanto riguarda la creazione di un'economia della conoscenza più competitiva, e contribuirebbe al contempo a creare una società dell'informazione più inclusiva.

(7) La consultazione pubblica condotta alla fine del 2006 ha rivelato che in Europa sono presenti pratiche diverse e livelli disomogenei di alfabetizzazione mediatica. Al tempo stesso è emerso che mancano criteri o norme comuni di valutazione dell'alfabetizzazione mediatica e che sussiste la necessità urgente di ricerche su più vasta scala e a più lungo termine per definire tali criteri.

⁽¹⁾ GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2007) 833 def.

⁽³⁾ 2008/2129(INI) del 24 novembre 2008.

⁽⁴⁾ 2008/C 140/08.

⁽⁵⁾ CdR 94/2008.

⁽⁶⁾ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2005-0278&language=EN>

- (8) Come riconosciuto nello studio sulle tendenze e sugli approcci attuali all'alfabetizzazione mediatica in Europa, svolto per conto della Commissione nella seconda metà del 2007, esistono alcuni ostacoli allo sviluppo nel settore dell'alfabetizzazione mediatica a livello europeo. Tali ostacoli comprendono in particolare la mancanza di una visione comune, la scarsa visibilità europea delle iniziative nazionali, regionali e locali e la mancanza di reti europee e di un coordinamento tra i soggetti interessati.
- (9) Sarebbe estremamente importante poter analizzare, illustrare e diffondere buone pratiche nel settore in tutta l'Unione europea, nonché creare e promuovere reti europee tra i soggetti interessati.
- (10) La capacità dei cittadini europei di compiere scelte informate e diversificate in veste di consumatori di media contribuirebbe alla competitività dell'industria europea audiovisiva e dei contenuti.
- (11) L'alfabetizzazione mediatica si riferisce alla capacità di accedere ai media, di comprendere e valutare criticamente diversi aspetti dei media e dei loro contenuti e di creare comunicazioni in una varietà di contesti.
- (12) La diffusione dei contenuti creativi digitali e la moltiplicazione delle piattaforme di distribuzione on line e mobili crea nuove sfide per l'alfabetizzazione mediatica. Nel mondo odierno i cittadini devono sviluppare competenze analitiche che favoriscano una migliore comprensione intellettuale ed emotiva dei media digitali.
- (13) L'alfabetizzazione mediatica comprende tutti i media e ha lo scopo di migliorare la conoscenza delle numerose forme di messaggi mediatici che le persone incontrano nella vita quotidiana. I messaggi mediatici sono i programmi televisivi, i film, le immagini, i testi, i suoni e i siti web veicolati da diverse forme di comunicazione.
- (14) L'alfabetizzazione mediatica svolge un ruolo importante nel migliorare la consapevolezza e la conoscenza del patrimonio audiovisivo e delle identità culturali europee e nell'accrescere l'interesse per tale patrimonio e per le recenti opere culturali europee.
- (15) L'alfabetizzazione mediatica influisce sull'inclusione e sulla cittadinanza nell'odierna società dell'informazione. È una competenza fondamentale non solo per i giovani, ma anche per gli adulti e gli anziani, i genitori, gli insegnanti e i professionisti dei media. Grazie a Internet e alla tecnologia digitale, un numero crescente di europei può ora creare e diffondere immagini, informazioni e contenuti. L'alfabetizzazione mediatica è oggi considerata una delle condizioni indispensabili per una cittadinanza attiva e piena e per prevenire e ridurre i rischi di esclusione dalla vita sociale.
- (16) Una società alfabetizzata nel campo dei media è al tempo stesso uno stimolo e una condizione essenziale per il pluralismo e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione. L'espressione di opinioni e idee diverse, in lingue diverse, in rappresentanza di gruppi diversi, all'interno delle società e tra di esse, ha un impatto positivo sui valori della diversità, della tolleranza, della trasparenza, dell'uguaglianza e del dialogo. È opportuno pertanto promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi.
- (17) La democrazia dipende dalla partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità e l'alfabetizzazione mediatica fornisce le competenze di cui hanno bisogno per dare un senso al flusso quotidiano di informazioni diffuse tramite le nuove tecnologie di comunicazione.
- (18) L'alfabetizzazione mediatica dovrebbe essere affrontata in vari modi e a diversi livelli. Le modalità di inclusione dell'alfabetizzazione mediatica nei curricula scolastici a tutti i livelli sono responsabilità precipua degli Stati membri. Molto importante è inoltre il ruolo svolto dalle autorità locali, che sono vicine ai cittadini e sostengono le iniziative nel settore dell'insegnamento non ufficiale. Anche la società civile dovrebbe contribuire attivamente a promuovere l'alfabetizzazione mediatica dal basso.
- (19) Le iniziative della Commissione, quali MEDIA 2007 [decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) ⁽¹⁾] e la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽²⁾], che mira a rafforzare la competitività dell'industria europea degli audiovisivi e dei contenuti, dovrebbero contribuire all'alfabetizzazione mediatica.

⁽¹⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(20) La Commissione intende monitorare da vicino i progressi compiuti nel campo dell'alfabetizzazione mediatica audiovisiva e dell'alfabetizzazione mediatica per la comunicazione commerciale, come previsto dal considerando 37 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, segnatamente nell'ambito del comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi e nell'adempimento dei suoi obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 26 di detta direttiva.

(21) La Commissione incoraggerà i progetti di ricerca sull'alfabetizzazione mediatica nel quadro dei programmi esistenti. In particolare, intende avviare uno studio sul livello di consapevolezza dei rischi connessi alla diffusione di dati personali on line e uno studio su come migliorare l'uso dei motori di ricerca.

(22) Le iniziative in materia di alfabetizzazione mediatica dovrebbero comprendere anche un elemento riguardante la consapevolezza del ruolo dei diritti d'autore.

(23) Il trattamento dei dati personali nelle reti di informazione e comunicazione, in particolare allo scopo di presentare ai consumatori offerte personalizzate, e i problemi che esso pone in termini di protezione dei dati personali e di rispetto della vita privata, devono essere affrontati nell'ambito di iniziative in materia di alfabetizzazione mediatica. Le reti di informazione e comunicazione aprono infatti nuove possibilità per gli utenti, ma possono anche configurare nuovi rischi per i singoli individui, per esempio l'usurpazione d'identità, l'elaborazione di profili discriminatori o la sorveglianza continua. La Commissione ha esaminato questi problemi e le possibili soluzioni nella comunicazione sulla promozione della protezione dei dati mediante tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET) ⁽¹⁾.

(24) Le iniziative sull'alfabetizzazione mediatica digitale dovrebbero assicurare un'assidua partecipazione degli editori tradizionali, data l'esperienza preziosa acquisita dall'industria editoriale in materia di alfabetizzazione mediatica in ambiente off-line e alla luce del crescente passaggio alla produzione e distribuzione di contenuti digitali in tale settore.

(25) La Commissione intende continuare a creare una situazione di consenso sugli aspetti essenziali dell'alfabetizzazione mediatica (definizioni, obiettivi) e sostenere l'analisi e lo scambio di buone pratiche in materia di alfabetizzazione mediatica in ambito digitale, e anche sull'economia del settore dei media in Europa, in particolare tramite

l'organizzazione di riunioni del comitato di contatto SMA ⁽²⁾, la promozione e il sostegno di manifestazioni nell'ambito di MEDIA 2007 ⁽³⁾, la cooperazione con le altre istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e l'Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite, e la promozione di una cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nel campo dell'alfabetizzazione mediatica,

RACCOMANDA:

I. Gli Stati membri, in cooperazione con le autorità incaricate della regolamentazione in materia di comunicazione audiovisiva ed elettronica e, se del caso, in collaborazione con le autorità di controllo della protezione dei dati:

1. sviluppano e attuano iniziative di co-regolamentazione ai fini dell'adozione di codici di condotta da parte dei principali soggetti interessati e promuovono iniziative di autoregolamentazione e orientamenti sugli aspetti del settore dei media indicati di seguito nella parte II;

2. dando seguito all'attuale studio della Commissione sui criteri di valutazione dei livelli di alfabetizzazione mediatica in Europa, promuovono ricerche sistematiche mediante studi e progetti sui diversi aspetti dell'alfabetizzazione mediatica in ambito digitale e verificano e misurano i progressi nei livelli di alfabetizzazione;

3. in occasione di conferenze e di altre manifestazioni pubbliche, avviano un dibattito sull'inclusione dell'alfabetizzazione mediatica nel curriculum scolastico della scuola dell'obbligo e nell'offerta di competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

4. intensificano gli sforzi volti a migliorare la consapevolezza e la conoscenza del patrimonio audiovisivo nazionale ed europeo tramite campagne di sensibilizzazione nazionali rivolte ai cittadini;

5. organizzano corsi di formazione e giornate di informazione e distribuiscono pacchetti informativi intesi a migliorare la consapevolezza dei rischi derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso le reti di informazione e comunicazione e provvedono all'educazione degli utenti, soprattutto i giovani, i genitori e gli insegnanti, in questo campo.

⁽¹⁾ COM (2007) 228 def. del 2 maggio 2007.

⁽²⁾ SMA, cfr. 2007/65/CE.

⁽³⁾ Decisione n. 1718/2006/CE.

II. Il settore dei media si impegna maggiormente a fornire gli strumenti necessari per migliorare il livello di alfabetizzazione mediatica:

1. divulgando sistematicamente conoscenze tramite l'organizzazione di campagne di informazione sulle modalità di produzione, pubblicazione e distribuzione dei contenuti informativi e creativi in ambito digitale, compreso il funzionamento dei motori di ricerca e il modo per migliorarne l'utilizzo;
2. fornendo ai cittadini informazioni chiare e di facile comprensione attraverso campagne di sensibilizzazione sulle tecniche utilizzate per la comunicazione commerciale, in particolare per quanto riguarda l'inserimento di prodotti e la pubblicità on line, nonché strumenti atti a identificare meglio i confini tra commercializzazione e contenuti;
3. fornendo ai cittadini informazioni e creando pacchetti informativi rivolti soprattutto ai giovani per illustrare

in che modo vengono trattati i dati personali nel contesto delle offerte personalizzate, in particolare nella pubblicità interattiva, nel pieno rispetto delle disposizioni giuridiche esistenti;

4. informando attivamente i cittadini mediante l'organizzazione di giornate di informazione sul *modus operandi* dell'economia della creatività, compreso il ruolo dei diritti di autore in tale ambito.

III. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero:

- fino a 32 pagine: 6 EUR
- da 33 a 64 pagine: 12 EUR
- oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>